**LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2013, N. 7 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”**

**Art. 20 Centro regionale dell’Audiolibro**

 1. La Regione promuove l’istituzione del Centro regionale dell’audiolibro, che si rivolge a coloro i quali, per patologia o per l’età avanzata, hanno gravi problemi di vista e anche a tutte le persone non autosufficienti che hanno difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale.

2. Il Centro regionale dell’audiolibro offre i propri servizi a istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche e private, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ASL, enti locali, istituti specializzati all’assistenza di disabili, associazioni di famiglie e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di raccolta, catalogazione e prestito a titolo gratuito degli audiolibri rivolti a finalità didattiche, quali testi universitari, dispense, libri, raccolte, che vengono realizzati all’interno dello stesso Centro con l’apporto dei volontari, donatori di voce.

 3. Gli audiolibri prodotti dal Centro non sono commercializzabili.

 4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 la Regione attribuisce annualmente all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS – Consiglio regionale pugliese, con vincolo di destinazione al Centro regionale dell’Audiolibro, un contributo annuo per l’attivazione e il funzionamento del Centro medesimo, nell’ambito dello stanziamento annuale di cui al capitolo 785120 e comunque in misura non superiore al 30 per cento dello stanziamento medesimo.

 5. L’attività del Centro regionale del libro parlato è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale al welfare.